



COMUNE DI ARENZANO

(Città Metropolitana di Genova)

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2020-2021

Allegato alla Deliberazione della G.C. n. 11 del 29/01/2019

Sommario

Sezione 1 - Premesse	6
1. Premessa metodologica	6
1.1. Novità	6
Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.296 del 21 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 58) l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA). Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.....	6
1.2. Criticità rilevate da ANAC	7
1.3. Analisi del contesto esterno, mappatura dei processi e analisi-trattamento-valutazione del rischio	7
1.4. Attenzione alla rotazione	7
Sezione 2 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)	10
2. Oggetto e finalità del Piano	10
2.1. Soggetti del contrasto alla corruzione	10
la Giunta Comunale:	11
a) tutti i Responsabili di Area, per l'area di rispettiva competenza:	12
b) Gruppo di Lavoro Permanente	12
c) il Nucleo di Valutazione (NV):	13
d) tutti i dipendenti dell'Amministrazione:	13
e) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:.....	13
f) il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari:	13
2.3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	13
2.4. Società Partecipate	14
2.5. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure	14
2.6. Processo di gestione del rischio	14
2.7. Procedimento di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione comuni a tutti i servizi	15
a) Nei meccanismi di formazione delle decisioni.	15
b) Nei meccanismi di attuazione delle decisioni	16

2.7. Meccanismi di controllo delle decisioni	17
2.7.1. Monitoraggio di rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	17
2.8. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere	17
2.8. Obblighi di informazione nei confronti del RPCT	18
2.9. Rotazione degli incarichi.....	18
2.10. Formazione del personale	19
2.12. Codice di comportamento dei dipendenti	19
2.13. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)	20
2.14. Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.....	20
2.15. Verifica dell'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti chiamati a far parte di commissioni di gara o di concorso e nel caso di conferimento di incarichi di responsabile di struttura organizzativa	21
2.16. Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante	21
Sezione 3 - Trasparenza	22
3.1. Definizione	22
3.2. Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e trasparenza - PTPC.....	23
3.3. Obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente	23
3.4. Contenuti - Responsabile unico della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).....	23
3.5. Contenuti - obiettivi strategici in materia di trasparenza	23
3.6. Contenuti - flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati - nominativi dei responsabili	24
3.7. Diritto di accesso	24
3.8. Obiettivi	26
3.9. Soggetti responsabili.....	26
3.10. Responsabili della pubblicazione	26
3.11. Verifiche	27

3.12. Dati.....	27
3.11. Usabilità e comprensibilità dei dati.....	27
3.12. Controllo e monitoraggio	28
3.13. Principali informazioni oggetto di pubblicazione	28
a) La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi.....	28
b) La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico e dei titolari di posizione organizzativa.....	28
c) La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	29
d) La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.....	29
e) La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici	29
f) La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	30
g) La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	30
h) La pubblicazione dei dati relativi agli immobili	30
3.14. Conservazione ed archiviazione dei dati	30
3.15. Modalità delle comunicazioni.....	30
Sezione 4 - Sistema di gestione della prevenzione della corruzione.	32
4. 1. Contesto esterno.....	32
Popolazione (rilevazione al 31/12/2018):.....	34
Commercio al dettaglio:	35
4.2. Contesto interno	35
4.3. Mappatura dei processi.....	36
- l'elenco dei macroprocessi e dei processi (Allegati 1 e 2)	36
4.4. Gestione del rischio	37
AREA B:	37
AREA C:	37
AREA D:	37
AREA E :.....	37
AREA F	37

AREA G	37
AREA H	37
AREA I	37
AREA L	37
AREA M.....	37
AREA N	37
AREA O	37
AREA P	37
AREA Q.....	37
AREA R	37
AREA S.....	37
AREA T	37
AREA U	37
AREA V	37
AREA Z	38
Amministratori	38
4.5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio	38
Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).	39
4.6. Valutazione del rischio.....	39
4.7. Indicazione eventi rischiosi	39
4.8. Analisi del rischio	40
4.9. Ponderazione del rischio	41
Sezione 5 - Approvazione, adeguamento del piano e disposizioni transitorie e finali	42
5.1. Approvazione e adeguamento del Piano.....	42
5.2. Disposizioni transitorie e finali.....	42

Sezione 1 - Premesse

Premessa metodologica

Il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" la quale prevede, tra l'altro, che su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per gli enti locali l'Intesa del 24 luglio 2013 ha fissato al 31 gennaio 2014 il termine per l'approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del piano dell'ente.

Successivamente, è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il cui art. 10 prevede che *"ogni Amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:*

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- c) Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione".

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per formare, sviluppare ed attuare il PTPC. Con deliberazione n. 12/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex *Civit*) ha chiarito che l'organo competente all'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali è la giunta comunale "anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione". Deve rammentarsi, in proposito, che gli obiettivi indicati nel Piano triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita in via generale nel Piano della Performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti, di competenza giuntale; vengono quindi in considerazione i due documenti fondamentali di competenza della Giunta, la quale:

- a) ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento per le conseguenti deliberazioni. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- b) delibera, ai sensi dell'articolo 169, il Piano esecutivo di gestione (PEG). Lo stesso articolo, al comma 3-bis statuisce che *"Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"*, atto di competenza della Giunta.

1.1. Novità

Con [deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.296 del 21 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 58) l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA). Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente

L'Autorità ha già avuto modo di evidenziare che, anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio. Così nel [comunicato del Presidente del 16 marzo 2018](#) è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020). Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'ANAC sui PTPC. Si è riscontrato, infatti, che

in sede di aggiornamento molte amministrazioni procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. Pertanto, l'ANAC **“richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”**.

In altri termini, la mancata adozione di un PTPC nuovo e completo è equiparata alla mancata adozione del piano. Sia consentito rilevare che tale rigore, a parere di chi scrive, appare difficilmente coerente con la durata triennale dei piani e, dal punto di vista pratico, con la necessaria snellezza che dovrebbero avere misure organizzative per essere più facilmente implementate. D'altra parte, gli stessi aggiornamenti dei PNA contengono numerosi rinvii ai Piani degli anni precedenti, a dimostrazione che tale tecnica di redazione non può essere considerata *sic et simpliciter* errata, anzi addirittura equiparata alla mancata adozione del PTPC.

1.2. Criticità rilevate da ANAC

1.3. Analisi del contesto esterno, mappatura dei processi e analisi-trattamento-valutazione del rischio

Anche nel PNA 2018, come avvenuto nel PNA 2017 l'ANAC invita le amministrazioni a porre adeguata attenzione all'interno del Piano all'analisi del contesto esterno, alla mappatura dei processi ed alle fasi di analisi, trattamento e valutazione del rischio. Dalla lettura degli esiti del monitoraggio effettuato sulle due diverse edizioni dei PTPC relativi ai trienni 2015-2017 e 2017-2019, contenuti nelle pagine da 3 a 7 del PNA 2018, le amministrazioni possono ottenere interessanti spunti operativi per poter correttamente introdurre tali contenuti all'interno dei PTPC.

1.4. Attenzione alla rotazione

La “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla [legge 190/2012 \(art. 1, co. 4, lett. e\), co. 5, lett. b\), co. 10, lett. b\)\)](#), sulla quale l'Autorità si sofferma nuovamente per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di “*mala gestio*” e corruzione. In ordine alla rotazione del personale si distingue quella ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e quella straordinaria prevista dall'art. 16, co. 1, lett. I-*quater* del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'ANAC rileva che la misura di prevenzione della rotazione risulta raramente attuata; anche laddove prevista nei PTPC, non viene poi concretamente attuata né vengono adottate misure alternative in luogo della rotazione. *“Nel corso del 2018 la valutazione delle segnalazioni e l'analisi dei PTPC delle amministrazioni vigilate ha, tuttavia, continuato ad evidenziare, sia negli enti di grandi dimensioni, sia negli enti di piccole dimensioni, la tendenza a non prevedere la rotazione”*.

Si ricorda che *“l'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 § 7.2.2.)”*.

Per questo motivo l'ANAC *“rinnova, quindi, la raccomandazione alle amministrazioni e agli enti di osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa. Analoga raccomandazione per una migliore applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria o delle misure alternative che possano sortire analoghi effetti (tra quelle previste nel PNA 2016, come ad esempio la segregazione delle funzioni) vale anche per le società in controllo pubblico e per tutti gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione”*.

Il problema della mancata rotazione del personale riguarda anche l'istituto della rotazione straordinaria. Tale forma di rotazione è disciplinata nel [d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. I-*quater*](#), secondo cui “I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Anche per tale tipo di rotazione l'ANAC sollecita maggiore attenzione. Le difficoltà ad applicare

tale misura di prevenzione sono essenzialmente di natura organizzativa, soprattutto negli enti di minore dimensione organizzativa.

Appare utile qui ricordare come in tale ambito, l'ANAC abbia adottato nei confronti di un'amministrazione comunale, con [deliberazione n. 555 del 13 giugno 2018](#), un provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 intimando di integrare il PTPC 2018/2020 con "misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad evitare il consolidarsi di posizioni di privilegi nell'ambito degli uffici".

Per tale ragione si consiglia di programmare nei PTPC, laddove non sia possibile ricorrere alla rotazione del personale, misure alternative che possano sortire lo stesso effetto, per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione:

"In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale" (PNA 2016, pag. 37)

1.5. Novità in materia lavori pubblici

Non è irrilevante il comma 912 della legge 145/2018, introdotto dal Senato, inserisce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.

La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:

- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
- per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori:

- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

1.6. Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

Il comma 901, aggiunto dalla Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.

Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 3, nel testo risultante dalla modifica apportata dal comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale **deve** sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Evidenti le differenze rispetto alla precedente formulazione*la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

Il comma 902 sopprime le parole: "qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti". Ergo : **la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.**

Sezione 2 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)

2. Oggetto e finalità del Piano

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con azioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

In questo contesto il termine "corruzione" va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è conferito al fine di ottenere un vantaggio privato; infatti le situazioni rilevanti di corruzione riguardano non solo tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione ma anche, e soprattutto, tutti i casi di malfunzionamento della macchina amministrativa, causati dall'uso "privato" delle funzioni e dei poteri attribuiti.

Nel concetto di illegalità rientra, quindi, non solo l'uso delle risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma anche la strumentalizzazione di finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente.

Difatto, perciò, la nozione di "corruzione" ha la stessa portata del fenomeno che, in ambito internazionale, è indicato con il termine di "*maladministration*", inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Il Piano è teso a soddisfare le seguenti esigenze:

- ✓ individuare le misure organizzative finalizzate ad assicurare la correttezza formale e sostanziale dell'agire amministrativo;
- ✓ assicurare la costante, piena, facile e comprensibile informazione nei confronti di chiunque vi possa essere interessato, sull'attività del Comune, dalla fase della programmazione a quella della rendicontazione, e sull'esito dei controlli effettuati;
- ✓ stabilire e attuare, concretamente e correttamente, i meccanismi di controllo interno sulle attività svolte (sia direttamente che indirettamente), sia in termini di correttezza e integrità che in relazione al "buon andamento";
- ✓ prevedere le attività e le misure sopra indicate come elemento di valutazione della qualità della prestazione dell'intera macchina organizzativa, dei dirigenti e del restante personale.

Il contenuto del presente PTPC considera le novità introdotte in materia di appalti dal D.Lgs. 50/2016¹ ed in materia di società partecipate dal D.Lgs. 175/2016.

Più in generale, l'aggiornamento annuale del presente Piano tiene conto dei mutamenti organizzativi dell'Ente, approvati con deliberazioni della giunta comunale n. 231 del 14/12/2018 e n. 265 del 31/12/2018.

Sievidenzia infine che le misure c.d. "obbligatorie", "trasversali ulteriori" e "trasversali obbligatorie" di cui al PTPCT 2018/2020 sono state regolarmente eseguite.

2.1. Soggetti del contrasto alla corruzione

L'**Autorità nazionale anticorruzione** è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. La CIVIT è stata trasformata in ANAC con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In seguito, il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, ha disposto (art.19) il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Le competenze dell'ANAC (in massima parte ereditate dalla Commissione) sono, ai sensi della l.n.190/2012 (art.1, comma 2) le seguenti:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) adotta il Piano nazionale anticorruzione;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

¹ Con le modifiche evidenziate nella precedente sezione

- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione dell'art.1, comma 16-ter, l.n.190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.1, l.n.190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora, D.Lgs.n.50/2016);
- h) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, ai sensi del citato art.19, D.L. n. 90/2014:

- a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;
- c) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
- d) A seguito del trasferimento delle competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ANAC:
- e) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- f) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- g) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- h) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

la Giunta Comunale:

- 1) designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);
- 2) adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti;
- 3) adotta il DUP e delibera il PEG;
- 4) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- 5) propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) individuato per questo Ente nel Segretario Comunale, Dott. Stefano Fedeli nominato con Decreto Sindacale, svolge i seguenti compiti:

- 1) propone alla Giunta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC;
- 2) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- 3) verifica in merito all'efficace attuazione del Piano ed alla sua idoneità;
- 4) propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- 5) verifica, laddove possibile in relazione alle dimensioni ed organigramma dell'ente, l'effettiva rotazione

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- 6) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- 7) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività.
- 8) La nomina, in mancanza di diverso atto di autonomia organizzativa dell'Ente, è di competenza del Sindaco, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo.
- 9) In questo Ente, inoltre, in qualità di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), il RPCT:
- 10) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- 11) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- 12) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento aziendale;

L'Autorità aveva ritenuto opportuno sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

2.2. La revoca

Secondo l'aggiornamento 2018 del PNA 2016, l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico le condanne in primo grado di cui al decreto legislativo 235/2012, art. 7 comma 1 lett. a) -f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione» (ANAC, delib. 1074 del 21/11/2018, pag. 17). L'Autorità ritiene che il RPCT debba sempre dare tempestiva comunicazione all'amministrazione presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. L'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

Si ricorda che i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità come disciplinato nel regolamento approvato con deliberazione ANAC n. 657/2018. Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono elencate nelle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni possono chiedere l'avviso dell'Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 17 e 18)

a) tutti i Responsabili di Area, per l'area di rispettiva competenza:

- sono referenti del RPCT (secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 della circolare DFP n. 1/2013 e al paragrafo 4.2 della Determinazione ANAC 12/2015), svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- mettono a disposizione del RPCT le strutture organizzative di competenza nella misura dallo stesso richiesta e ritenuta adeguata;
- concorrono a definire le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001);
- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, L.n.190/2012);

b) Gruppo di Lavoro Permanente

in continuità con le previsioni del Piano adottato per il triennio 2018/2020, è confermata la costituzione del gruppo permanente di lavoro composto dal responsabile anticorruzione, dal responsabile dell'Area I e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, che si avvale del personale dell'Area Staff – Supporto al Sindaco e Segretario per le funzioni di segreteria. Il suddetto gruppo di lavoro è impegnato nell'attività di monitoraggio del presente piano e nella predisposizione di proposte di aggiornamento dello stesso.

c) il Nucleo di Valutazione (NV):

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
- riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Nell'ambito di tale verifica il NV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 e PNA 2016, Premessa §5.3);
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44, D.Lgs. n. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna Amministrazione (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);

Per effetto del Decreto Sindacale n. 20 del 31/10/2017, è stato nominato il componente del Nucleo di Valutazione informamonomocratica nella persona del Dott. Luigi Piardi.

d) tutti i dipendenti dell'Amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPC; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L.n.190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'UPD (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

e) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento);

f) il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari:

- d'iniziativa e previa informativa al RPCT, ovvero su segnalazione di quest'ultimo, attiva le prescritte procedure di competenza nel caso di violazioni alle prescrizioni del presente Piano.

2.3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A termini di legge, negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato di norma nel segretario comunale (o nel dirigente apicale), salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il responsabile provvede all'aggiornamento del PTPC, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza.

Nel Comune di Arenzano:

- Il segretario comunale è stato individuato quale RPCT ed è nominato con decreto sindacale n. 15 del 17/01/2019; la durata dell'incarico è pari al mandato sindacale;
- lo stesso segretario svolge la funzione di UPD; in tale qualità, attiva le prescritte procedure nei casi di

violazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano.

2.4. Società Partecipate

Con riferimento alle Linee guida ANAC 2018 l'Amministrazione pubblica i dati di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013, rinviando al sito delle società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare.

In relazione ai seguenti soggetti:

- a tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori;
- a tutte le società, controllate o anche soltanto partecipate;
- a tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime p.a. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Viene pubblicata la lista degli enti di cui partecipano o che controllano "con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio affidate".

Viene raccomanda alle amministrazioni controllanti o partecipanti di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, pubblicando sul proprio sito istituzionale la lista degli enti cui partecipano o che controllano "con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate".

Tale articolo disciplina gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni con riferimento a "gli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato". Come si evince già dalla rubrica dell'articolo, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall'art. 22.

A dimostrazione di ciò nell'art. 22 si riscontrano alcune definizioni non corrispondenti a quelle adottate in altra parte del d.lgs. n. 33/2013. Si veda la definizione di "enti di diritto privato, comunque denominati", di cui alla lettera c) del comma 1, che non corrisponde pienamente a quella qui ricostruita. Si veda la previsione del comma 2, che sembra restringere gli obblighi di trasparenza al solo "trattamento economico complessivo" spettante ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e "ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo". Occorre mantenere distinte le due serie di obblighi: quelli generali del d.lgs. n. 33/2013 e quelli specifici ricadenti sulle

2.5. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

Compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro). Tale attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPC dell'amministrazione controllante o partecipante.

Si ribadisce, poi, il rilievo centrale che la legge e le presenti Linee guida attribuiscono alla delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati o da parte di enti totalmente privati. Una sollecita opera di delimitazione delle attività di pubblico interesse contribuirà alla migliore attuazione della legge, tenendo adeguatamente conto della natura degli enti e della loro, prevalente, attività non di pubblico interesse.

2.6. Processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio, come suggerito dall'ANAC della Determinazione 12/2015, ha inizio con l'analisi del contesto esterno ed interno.

L'analisi del contesto esterno è svolta attraverso la consultazione delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.); per quanto riguarda il contesto interno, la base informativa è data principalmente dal DUP, dal PEG/Piano della performance e dal rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 TUEL, a cui si fa integrale riferimento.

Per quanto riguarda la successiva fase di valutazione del rischio, scindibile nelle tre sottofasi di identificazione, analisi e ponderazione del rischio, deve rammentarsi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L.n.190/2012, sono aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi quelle, in passato denominate "obbligatorie", relative allo svolgimento di attività di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.n.50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.150 del 2009.

A queste debbono aggiungersi le aree relative a:

- a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- c) incarichi e nomine;
- d) affari legali e contenzioso.

Le aree da ultimo elencate e quelle in passato qualificate obbligatorie sono ora cumulativamente denominate "generali".

Quanto alla pianificazione urbanistica, altra area indicata dalla più volte citata determinazione n.12/2015, premesso che non risultano nell'Ente specifici precedenti di *maladministration* negli ultimi cinque anni, le forme di interazione con i portatori di interesse esterni sono analiticamente previste dal legislatore nella normativa speciale applicabile alla materia, ragion per cui si ritiene che i rischi correlati siano gestiti in modo efficiente.

L'ultima fase del processo di gestione del rischio è quella del suo trattamento, da svolgere attraverso le due sottofasi dell'identificazione e programmazione delle misure.

All'esito dell'attività di ricognizione e studio del contesto, si è proceduto alla rimappatura dei processi concernenti le aree in precedenza indicate come "generali"; per ogni processo, una volta scorporati i procedimenti rilevanti (non necessariamente coincidenti con i procedimenti amministrativi) sono stati individuati i fattori di rischio e le misure esistenti e da attuare, con l'indicazione delle relative responsabilità e della tempistica per l'attuazione. Il risultato di tale attività è contenuto negli Allegati n.1 (Tabella livelli di rischio) e n. 2 (Tabelle gestione rischio) al presente Piano; la mappatura dei procedimenti amministrativi, in ossequio all'art.35 del D.Lgs.n.33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Restano ferme le misure a carattere generale esplicitate nei paragrafi successivi.

2.7. Procedimento di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione comuni a tutti i servizi

Oltre alle specifiche misure indicate nell'Allegato n.2, si individuano, in via generale, per il triennio 2019-2021, le seguenti attività di seguito elencate, finalizzate a contrastare fenomeni di corruzione, che saranno implementate, a cura dei Responsabili di Area, da tutti i dipendenti dell'Ente, secondo le rispettive competenze, dalla data di entrata in vigore del Piano.

a) Nei meccanismi di formazione delle decisioni.

- Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, salve ragioni di motivata e comprovata urgenza da far constare nel provvedimento/atto finale;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto maggiore quanto più è ampio il margine di discrezionalità. Per consentire, a tutti coloro che vi abbiano interesse, di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti formati dall'Ente sono redatti con criteri di

brevità, chiarezza, sinteticità, precisione e univocità; il linguaggio è asciutto; è evitato l'uso di abbreviazioni; le sigle, se non quelle di uso più comune, sono esplicitate almeno una prima volta nel testo. La motivazione va espressa con frasi brevi e intervallate da punteggiatura, evitando l'uso di subordinate.

Tutti gli uffici curano che i propri atti si riportino ad uno stile comune, sulla scorta delle direttive del Segretario comunale, accertandosi che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo sia la motivazione. Il preambolo è costituito dalla descrizione del procedimento

svolto, con l'indicazione di tutti i dati normativi e degli atti emanati di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa;

- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al RPCT ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- pubblicare sul sito istituzionale i moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni atto di impulso del procedimento, indicando l'elenco degli atti da allegare;

- indicare negli atti del responsabile del procedimento e di precisi riferimenti telefonici e di posta elettronica;

- nell'attività contrattuale:

I. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

II. ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o, se maggiormente restrittivo, dal regolamento comunale;

III. utilizzare correttamente le procedure di approvvigionamento a mezzo CONSIP, Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e Centrale unica di committenza (CUC);

IV. curare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia, avuto riguardo all'importo dell'affidamento e al rapporto costi/benefici, nel rispetto del regolamento interno;

V. curare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;

VI. definire i requisiti di partecipazione alla gare e criteri di valutazione delle offerte in modo chiaro, nel rispetto dei principi di congruità e non eccedenza, al fine di assicurare il confronto concorrenziale;

VII. allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato; in particolare, adeguare le nuove concessioni al D.Lgs.n.50/2016;

VIII. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del MEPA;

IX. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

X. verificare il rispetto degli elementari principi di imparzialità e trasparenza anche nel caso di contratti attivi;

XI. sottoporre a verifica ogni livello di progettazione, validare il livello progettuale che viene posto a base della gara, sottoscrivere i verbali di cantierabilità;

XII. verificare accuratamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'approvazione di varianti in corso d'opera relative ad appalti pubblici e l'affidamento di lavori complementari;

XIII. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

XIV. esercitare il potere di autotutela sugli atti amministrativi (in special modo, revoca e annullamento), anche a seguito delle segnalazioni di criticità conseguenti al controllo interno, con particolare attenzione all'indicazione delle motivazioni.

b) Nei meccanismi di attuazione delle decisioni

Per quanto concerne la trasparenza e tracciabilità delle attività, per ogni singolo procedimento di norma prevedere, compatibilmente con le ridotte risorse umane disponibili nell'Ente, la competenza per l'istruttoria e la proposta al Responsabile del servizio in capo ad un soggetto diverso da quello competente ad adottare l'atto finale, di modo tale che ogni atto avente efficacia esterna sia sempre sovrinteso almeno da due soggetti fisicamente distinti.

Nel provvedimento finale dovrà risultare il nome del responsabile del procedimento, se diverso dal Responsabile di Area.

Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale si attiene, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.241/1990, alle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ovvero dà atto delle

motivazioni per le quali intende discostarsene.

Detto adempimento consegue all'entrata in vigore del presente Piano. Ogni Responsabile di Area – P.O. deve:

- aggiornare la mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza;
- aggiornare l'organigramma con relative funzioni dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o subprocedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- procedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare ogni aggravio.

Per quanto concerne le comunicazioni esterne:

- le operazioni riguardanti la posta (anche elettronica o elettronica certificata) e i documenti in arrivo sono curate dall'Ufficio Protocollo; gli addetti curano la tempestività dell'acquisizione e dell'inoltro dei documenti agli Uffici competenti;
- le operazioni riguardanti la posta (anche elettronica o elettronica certificata) e i documenti in partenza sono curate dai singoli uffici interessati.

c) Nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili di Area e organi politici, come definita dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, a cui si fa integrale rinvio.

2.7. Meccanismi di controllo delle decisioni

Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di governo e compiti di gestione.

I controlli vengono svolti nel rispetto del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 29/01/2013.

Nel corso del 2017 è stata avviata la gestione informativa del controllo di gestione. L'obiettivo finale dell'introduzione del sistema è quello di realizzare un uso razionale e produttivo delle risorse umane e strumentali per garantire produttività e redditività attraverso un impiego coerente ed efficace dei mezzi a disposizione, realizzabile attraverso l'utilizzo di modelli di gestione della performance integrabili con strumenti e modelli volti contestualmente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione dei fenomenicorruptivi.

2.7.1. Monitoraggio di rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è inserito nel piano della performance ed oggetto del controllo e della valutazione del risultato conseguito.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Peraltro, con riferimento all'obbligo di pubblicazione sui risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, è stato precisato (Relazione AIR alla delibera ANAC n.1310/2016) che, rilevando un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, tale dato non debba essere pubblicato, pur costituendo, comunque, una misura necessaria di prevenzione della corruzione.

2.8. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale chiunque si rivolge all'Amministrazione per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare una offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara la sua

posizione in merito alla sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e il responsabile del servizio e del procedimento di cui è causa.

Qualora i suddetti rapporti o vincoli sussistano, il Responsabile del servizio competente informa tempestivamente il RPCT; l'Amministrazione potrà concludere con tali soggetti accordi di qualsivoglia natura giuridicamente rilevanti solo previo assenso del RPCT e motivazione rinforzata da far constare in atti.

In sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 della L. 241/1990, dei contratti e delle convenzioni il responsabile di servizio provvede all'inserimento nell'atto di una clausola contenente il divieto, durante l'esecuzione del contratto e nel biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e/o il responsabili del servizio e del procedimento e i loro familiari entro il secondo grado e loro affini, pena lo scioglimento del vincolo.

2.8. Obblighi di informazione nei confronti del RPCT

I Responsabili di Area sono tenuti, nei confronti del RPCT, a:

- informare senza ritardo dell'esistenza di fatti o atti che si pongano in contrasto con le previsioni del presente Piano;
- comunicare formalmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei procedimenti dell'anno precedente conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento indicando le motivazioni;
- comunicare formalmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati nell'anno precedente indicando le motivazioni;
- mettere a disposizione le risorse umane ritenute adeguate dal RPCT;
- fornire tempestivamente ogni informazione o relazione richiesta;
- proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Piano.

Inoltre, il Responsabile del Servizio finanziario comunica formalmente al RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto nell'anno precedente indicando le motivazioni.

2.9. Rotazione degli incarichi

Come anticipato la "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l'Autorità insiste e i sofferma nuovamente (Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018).

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, anche con riferimento all'intesa in Conferenza Unificata del 24/7/2013, in una struttura di carattere elementare come quella di un Comune di piccole dimensioni tale rotazione diviene di fatto quasi impossibile, anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.

Per dare attuazione all'applicazione del criterio di rotazione, in relazione alla infungibilità del profilo professionale. Il personale utilizzato nei procedimenti a più elevato rischio di corruzione sarà, qualora possibile, soggetto a rotazione, con cadenza di norma triennale.

Il Comune di Arenzano con deliberazione di G.C. n. 231 del 14/12/2018 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 1 dell'8/01/2019 ha ridefinito la macrostruttura comunale con decorrenza 1.1.2019, anche in considerazione del fatto che in data 30.12.2018 veniva collocata in pensione volontaria titolare di P.O. e Responsabile Area IV "Servizi ai cittadini-Politiche Sociali ed abitative-Promozione della Città", integrandone la modifica con la seguente riorganizzazione di Aree e Servizi:

- Servizio Segreteria Generale, Protocollo e Messaggi Comunali, di cui al Programma 2 della Missione 1 del sistema di contabilità armonizzata degli EE.LL., dall'Area I all'Area IV
- Servizio Provveditorato, comprensivo della gestione amministrativa delle assicurazioni, di cui alla Missione 1 – Programma 3, dall'Area I all'Area IV;
- Servizio "Gestione Responsabile Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro" e relativa formazione dall'Area I all'Area VI;
- Servizio Gestione Polizze Assicurative dall'Area I all'Area II, con la collaborazione tecnica dell'Area IX;

- Servizi Informativi di cui alla Missione 1- Programma 08, dall'Area I all'Area II al fine di omogeneizzare le competenze relative alla pianificazione territoriale con quelle relative agli strumenti informatici, ottenere maggiore interazione tra le due discipline e maggior continuità di assistenza alle procedure informatiche con la partecipazione di personale esistente nelle more dell'acquisizione di idonea figura tecnica mediante procedura selettiva pubblica;
- Servizi Sociali e gestione Asili Nido di cui alla Missione 12- Servizi da 1 a 8, dall'Area IV all'Area I onde permettere maggior relazione tra i servizi di sostegno sociale ed il supporto legale necessario;
- Gestione Perizie tecniche dei Servizi Assicurativi all'Area X per garantire la più corretta, completa ed efficace gestione delle pratiche di sinistro in collaborazione con la parte amministrativa gestita dall'Area II;
- Gestione interventi manutentivi straordinari sul Patrimonio all'Area X per razionalizzare e rendere più immediati ed efficaci gli interventi di manutenzione straordinaria che l'amministrazione andrà a finanziare con risorse del Titolo 2 e garantire la migliore conservazione del patrimonio comunale;
- Istituire l'ufficio di supporto (Staff) agli organi di direzione politica ed all'Ufficio del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, costituito da n. 1 dipendente di ruolo dell'Ente, per la gestione del Servizio Organi Istituzionali e dei procedimenti legati ad Anticorruzione Trasparenza e della Segreteria del Sindaco, con responsabilità gestionale dei budget assegnati al Segretario Generale;

La rotazione è, inoltre, assicurata dai Responsabili di Area competenti, e tenuto conto delle incompatibilità di legge, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara.

2.10. Formazione del personale

Come ricordato nella più volte citata Determinazione n.12/2015, la centralità della formazione è affermata già nella L.n.190/2012 (art. 1, comma 5, lett. b); comma 9, lett. b); comma 11).

La formazione finora svolta ha risentito delle scarse risorse a disposizione dell'Amministrazione (questione trattata con superficialità disarmante dal legislatore con la clausola di invarianza all'art.2 della predetta L.n.190/2012).

Si ritiene necessario svolgere una formazione più mirata, in primo luogo con approcci differenziati per tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure; in secondo luogo, con riferimento a tutte le diverse fasi del processo di gestione del rischio, come in precedenza individuate e definite.

Sarà curata, sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione n. 12/2015, compatibilmente con le risorse a disposizione e tenuto conto che, oltre alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, altre normative prevedono l'obbligatorietà di percorsi formativi a favore dei dipendenti (*in primis* in materia di sicurezza), principalmente una formazione a livello specifico rivolta al RPCT e ai Responsabili di Area, in aderenza ai livelli di rischio di cui al presente Piano e compatibilmente con le offerte proposte dal mercato. Sarà data priorità alla fruizione on line.

Una formazione specifica rivolta alla generalità dei dipendenti viene sempre garantita attraverso la partecipazione a corsi dedicati svolti in house. L'Ente, inoltre, ha già partecipato, e partecipa, attivamente, nell'ambito delle iniziative promosse da Enti pubblici e privati, quali ad esempio quelli tenuti dal Programma INPS Valore P.A., in collaborazione con organismi vari tra cui l'Università di Genova.

2.11. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

Il RPCT vigila affinché nell'ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo agli amministratori ed ai responsabili di servizio.

A tal fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione scritta sulla insussistenza delle cause ostative di cui sopra, nella quale si impegna a comunicare preventivamente gli aggiornamenti delle informazioni in caso di mutamento della situazione.

La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

2.12. Codice di comportamento dei dipendenti

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arenzano approvato dalla Giunta Comunale integra e specifica il Codice approvato, a livello nazionale, con DPR n.62/2013 ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1 della L.190/2012.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito istituzionale e le sue prescrizioni verranno sistematicamente

integrate, per quanto compatibili, nei contratti stipulati per lavori, servizi e beni, e nei rapporti con consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo prevedendo le ipotesi di comminazione di sanzioni e di risoluzione dei contratti in caso di violazione delle norme regolamentari.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Codice di Comportamento dovranno seguire le stesse modalità di consultazione adottate per la sua approvazione.

Si garantisce in ogni caso la diffusione e conoscenza del Codice di comportamento agli eventuali nuovi assunti, all'atto della presa in servizio, mentre si è assicurata – al tempo dell'adozione del Codice medesimo

– per il personale già in servizio - la distribuzione di copia del Codice in forma digitale ed in formato cartaceo per i dipendenti non in possesso di mail aziendale, per il tramite dei Responsabili di Area.

2.13. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)

Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall'art. 54-bis del D. Lgs n.165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 ed ampiamente novellato dalla recente legge n.179/2017. In particolare, il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Ogni dipendente, oltre al proprio responsabile in posizione organizzativa di riferimento, può rivolgersi e far pervenire, con qualsiasi modalità, in via riservata, al RPCT o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nota con le informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC con le modalità definite nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, Parte III, paragrafo 4.2.

Le modalità di segnalazione degli illeciti e le procedure conseguenti sono disciplinate nel Codice di Comportamento aziendale, in quanto compatibili con la novella legislativa in precedenza citata.

Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, si legge (22.01.2018) sul sito ANAC che l'Autorità è al lavoro per predisporre apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing.

A chiarimento della norma di legge di riferimento deve in ogni caso ritenersi che, essendo la segnalazione dell'illecito espressamente sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n.241/1990 (ai sensi dell'art.54-bis, comma 4, vigente), la stessa debba *a fortiori* ritenersi sottratta agli accessi di cui all'art.5, D.Lgs.n.33/2013.

E' stata redatta dal RPCT circolare in data 5/07/2017, trasmessa a tutto il personale e pubblicata sulla rete intranet dell'Ente al fine di rendere edotti tutti sulla disciplina prevista dalla vigente normativa ed indicante la procedura di segnalazione:

a) mediante apposito canale messo a disposizione dei dipendenti del Comune di Arenzano da parte di Ancitel al seguente link: <https://anticorruzione.ancitel.it> (accesso riservato con PIN e password personali). Il sistema garantisce il massimo livello di sicurezza e di riservatezza per tutto il processo di gestione della segnalazione, incluse tutte le comunicazioni tra il segnalante ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). L'identificazione degli utenti, necessaria per garantire la rivelazione dell'identità del segnalante nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge (volontaria o indispensabile al solo RPC), è resa possibile grazie alla preventiva registrazione dei dipendenti ed avviene mediante login, con crittografia di tutti i dati riconducibili all'utente. La totale separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante l'adozione di codici sostitutivi (del tutto anonimi) dei dati identificativi utili per le successive interazioni, ne garantisce la riservatezza.

b) in caso di segnalazioni di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico trasmesse da soggetti esterni (non dipendenti dell'Ente, bensì consulenti e collaboratori) che ne siano venuti a conoscenza, la trasmissione al RPC del Comune di Arenzano potrà avvenire:

- ✓ mediante l'invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.arenzano.ge.it, il quale rappresenta un sistema informatico riservato per la ricezione delle segnalazioni di presunti illeciti che consente di far pervenire le segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione senza esporre il segnalante alla presenza fisica nell'ufficio ricevente;
- ✓ a mezzo consegna personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

2.14. Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro

È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, per i destinatari privati di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.

La violazione del divieto comporta, in capo ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico ovvero concluso il contratto, l'impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione per tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Per dare attuazione alla misura in oggetto:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione di legittimità dell'affidamento, concernente il concorrente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D.L.gs. n. 165/2001.

2.15. Verifica dell'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti chiamati a far parte di commissioni di gara o di concorso e nel caso di conferimento di incarichi di responsabile di struttura organizzativa

Il RPCT verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, eventuali condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati ivi previsti, a carico dei dipendenti o altri soggetti, nelle seguenti circostanze:

- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara o di concorso;
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa e degli incarichi previsti dallo stesso art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'amministrazione.

La dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 20 del D.L.gs. n. 39/2013.

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico dei soggetti interessati condanne rilevanti ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, l'Amministrazione conferisce o dispone l'assegnazione dell'incarico ad altro soggetto idoneo e applica le misure previste dallo stesso articolo. La violazione della presente disposizione comporta nullità del contratto di conferimento e degli atti presupposti, comunque denominati, ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 39/2013, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

2.16. Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante

Relativamente agli adempimenti in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso l'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il Comune di Arenzano ha individuato il Responsabile dell'Area VIII – Gestione Amministrativa OO.PP. Geom. Bartolomeo Caviglia.

Sezione 3 - Trasparenza

3.1. Definizione

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 all'art. 11 introduceva la nozione di trasparenza come “... *accessibilità totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione ...*” stabilendo quindi il diritto di accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale metodo di attuazione di tale principio viene individuato dalla CIVIT (ora ANAC) nella pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati.

Come accennato, la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge 190/2012, conosciuta come legge anticorruzione, sino al D.Lgs. n.33/2013, recentemente novellato dal D.Lgs.n.97/2016, che hanno ridefinito lo stesso concetto di trasparenza, intesa come “*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” (art.1, D.Lgs.n.33/2013).

Il D.Lgs.n.33/2013, ora reintitolato “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, ha riordinato in un unico corpo le molteplici disposizioni susseguitesi in materia e prescritto ulteriori adempimenti e ha provveduto a ristrutturare la sezione del sito istituzionale prima denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, oggi “Amministrazione trasparente”, individuandone i precisi contenuti.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (cfr. art.1, comma 15, l.n.190/2012), è assicurata tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione (art.2, comma 1, D.Lgs.n.33/2013).

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere facilmente accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

Dal sistema vigente emerge, innanzitutto, che la trasparenza costituisce uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per gli Enti Locali tenuti a tale pubblicazione).

L'art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013, introdotto dal D.Lgs. n.97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione contenuta nell'abrogato art. 11 del Decreto Trasparenza.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro-categorie di soggetti:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico (salvo alcune eccezioni) come definite dal nuovo Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs.n.175/2016 - TUSP); inoltre, le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilanci superiori a € 50.000 e strettamente controllati dalla PA (“*la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei*”

titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni", art. 2-bis, co. 2);

3) le società a partecipazione pubblica come definite dal predetto TUSP; inoltre, associazioni, fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Per gli enti di cui al presente numero, la disciplina generale si applica però solo «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

3.2. Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e trasparenza - PTPC

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPC), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016 (cfr. Premessa, § 4).

Il Comune di Arenzano è tenuto, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza: la presente sezione, peraltro già prevista nella precedente edizione del presente Piano, risponde dunque ad un preciso obbligo normativo indicando e disciplina l'approccio dell'Amministrazione alla materia.

3.3. Obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente

Il PTPC è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; come chiarito nel PNA 2016 (Premessa, § 4), in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

3.4. Contenuti - Responsabile unico della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come indicato in precedenza, il Comune di Arenzano ha nominato, con Decreto Sindacale n. 15 del 17/01/2019 Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) il segretario comunale, Dott. Stefano FEDELI

3.5. Contenuti - obiettivi strategici in materia di trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo strategico fondamentale dell'Amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, in attuazione di quanto previsto all'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 33/2013³.

I Responsabili dei singoli servizi sono tenuti a partecipare, salvo comprovate esigenze indifferibili di servizio, agli incontri organizzati dal RPCT a fini di consultazione e confronto, e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile.

Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016.

Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPC rispetto agli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché, come già osservato nel PNA 2016, con il piano della performance. Ciò al fine di assicurare la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti. Il Comune di Arenzano ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 6/08/2018 il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 51 e 53 del 16/11/2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2018 la nota di aggiornamento al D.U.P.

In tal atto sono riportati opportuni riferimenti agli approcci e obiettivi di trasparenza per il periodo di riferimento.

Per quanto attiene il Piano delle Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs.n.267/2000, esso è unificato organicamente nel PEG con il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, dello stesso Testo Unico.

All'interno del PEG si assicura la presenza di appositi obiettivi assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei dati e documenti in possesso dell'Ente, tenendo conto del prospetto seguente:

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 anno di ogni anno
Verifica formato pubblicazione dati	Tutta la struttura	Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 66%	Entro 31/12 di ogni anno
Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012	Operatori accreditati ai servizi on line ANAC	Verifica XML Anac: positiva	Entro 31/1 dell'anno successivo

3.6. Contenuti - flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati - nominativi dei responsabili

Nel novellato art. 10 del D.Lgs. n.33/2013 è chiarito che la sezione del PTPC sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei **nominativi dei soggetti responsabili** di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegato n. 3 "Mappa trasparenza 2019-21" al presente PTPC definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 come modificato al D. Lgs. n. 97/2016.

L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è funzionale al sistema delle responsabilità che il D.Lgs. n.33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati. Si consideri, ad esempio, quanto previsto dall'art. 43, comma 4, di tale decreto (*l dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto*).

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8, l. n.190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, D.Lgs. n.33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del PTPC per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19, co. 5, del D.L. n.90/2014.

3.7. Diritto di accesso

All'atto della stesura del presente Piano è in fase di approvazione un regolamento per l'esercizio del diritto di accesso che tiene conto nella normativa sull'accesso documentale e del novellato accesso civico, intendendosi:

- a) per "accesso documentale", l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- b) per "accesso civico" (o accesso civico "semplice") l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di

pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2012 e s.m.i.;

c) per "accesso generalizzato", l'accesso previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2012 e s.m.i.. Le suddette disposizioni garantiscono il diritto di accesso sulla base di presupposti completamente diversi, talora finanche antitetici.

L'accesso di cui alla l.n.241/1990 è il cosiddetto **accesso documentale** (con ciò intendendosi i soli "documenti amministrativi"⁴) il quale è garantito ai soli "interessati", cioè "*tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

L'accesso di cui al D.Lgs.n.33/2013 è quello previsto dall'art.5 dello stesso decreto, nella duplice forma dell'"**accesso civico semplice**" e dell'"**accesso generalizzato**".

L'oggetto di tali tipologie di accesso è diverso:

- il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia o messodi pubblicare pur avendone l'obbligo, ai sensi del decreto trasparenza;
- il diritto di accesso generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
- L'esercizio di entrambi i diritti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, nel senso che non quest'ultimo non deve dimostrare alcun interesse specifico preordinato all'accesso.

Tuttavia, per quanto concerne l'accesso civico generalizzato sussistono specifiche eccezioni di legge, che possono essere assolute (cioè, tassative) o relative, nel qual caso il Responsabile del procedimento verifica che l'ostensione non rechi pregiudizio agli interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico di cui agli art. 5, commi 1 e 2, del decreto trasparenza. La verifica è condotta con la tecnica del bilanciamento, caso per caso.

Diverso è anche il rapporto tra i suddetti diritti di accesso e il correlativo diritto alla riservatezza: sono "controinteressati", in generale, "*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*" (art.22, l.n.241/1990), i quali, per quanto riguarda l'accesso generalizzato, sono raggruppati nelle categorie individuate direttamente dalla legge (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs.n.33/2013); nel caso di accesso civico semplice, invece, non esistono, dal punto di vista giuridico, soggetti controinteressati (trattandosi di documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e per i quali è dunque il legislatore ad avere svolto, direttamente e a monte, la valutazione comparativa).

Per ogni tipo di accesso di cui al presente paragrafo, è Responsabile del procedimento il Responsabile del servizio che, in base al Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi o ad altra normativa, anche interna, detiene stabilmente le informazioni, i documenti e gli atti che sono oggetto della richiesta o forma l'atto conclusivo del procedimento; nel caso di accesso civico, il Responsabile del servizio che è incaricato della pubblicazione. In caso di assenza o impedimento del titolare è Responsabile del procedimento il sostituto designato con il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Area; in mancanza, è il segretario comunale. In linea con le prescrizioni dell'art.43, comma 4, D.Lgs.n.33/2013, nonché del PNA 2016 (Premessa - § 5) in ordine alla partecipazione attiva e al coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti, i Responsabili dei procedimenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza al fine della puntuale e completa applicazione del presente Regolamento.

Nel caso di istanze per l'accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di competenza; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione, in persona del Sindaco, e

al Nucleo di Valutazione, al fine dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.

Tutte le istanze di accesso sono registrate in ordine cronologico in un registro appositamente istituito tenuto a cura di ciascun Responsabile del procedimento.

E' garantito l'uso di modalità telematiche di invio delle istanze, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs.n.82/2005 (CAD).

Salvi i casi di istanze di accesso informale, esaminate ed evase immediatamente quando non risulta esistano soggetti che potrebbero qualificarsi come controinteressati alla stessa, il procedimento di accesso formale si conclude nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza formale al Responsabile competente.

Se l'Amministrazione o il Responsabile è incompetente alla trattazione, trasmette immediatamente e d'ufficio l'istanza all'amministrazione o al Servizio competente e, contestualmente, ne informa l'interessato. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione o Responsabile competente.

3.8. Obiettivi

Obiettivi di trasparenza sono:

- a) aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- c) implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente concernente, nei procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria;
- d) implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- e) implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.

A tal proposito, va rammentato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 279 del 8/10/2015, esecutiva a termini di legge, ha approvato il "Manuale di Gestione documentale" e i relativi n. 4 allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 DPCM 3/12/2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico", individuando a capo del servizio per la tenuta del protocollo informatico il Responsabile dell'Area I in qualità di Responsabile della gestione documentale (RGD), il quale è anche responsabile della conservazione, ai sensi dell'art.6 del DPCM 3.12.2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione"; in qualità di vicari, i quali intervengono nell'ordine di seguito esposto nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile della gestione documentale, sono stati individuati alcuni Responsabili di Area.

Il Manuale e i relativi Allegati entrano in vigore alla data di scadenza del termine ultimo previsto dalla normativa nazionale (già più volte posticipato) e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Arenzano, settore "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM 3/12/2013.

3.9. Soggetti responsabili

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di valutazione.

A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori e si avvale del supporto delle unità organizzative addette a programmazione e controlli, comunicazione e web.

Il Nucleo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del RPCT per l'elaborazione del relativo programma.

I Responsabili di Area sono referenti del RPCT nonché responsabili della pubblicazione.

3.10. Responsabili della pubblicazione

I Responsabili di Area sono i primi e diretti responsabili della pubblicazione. Essi sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, a seguito di specifica formazione tecnica.

I Responsabili di Area, in qualità di soggetti responsabili della pubblicazione:

- assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati con le modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune riorganizzazioni interne alla propria struttura, e devono presidiare affinché le pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità come indicato agli artt. 6 e seguenti del D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida CIVIT – ANAC in materia;
- assicurano l'aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra;
- assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i soggetti responsabili della pubblicazione, nel caso in cui si renda necessario un interscambio di dati fra diversi servizi/uffici dell'Ente;
- nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di procedimento ove nominati, provvedono tempestivamente ad effettuare dettagliata segnalazione al RPCT;
- si attivano affinché tutti i provvedimenti, assunti nell'ambito del Servizio di competenza, relativi ad affidamento

di lavori, servizi e forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, siano pubblicati in Amministrazione trasparente (sottosezione 'Determinazioni a contrarre').

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in commento:

- a) è elemento di valutazione della responsabilità disciplinare;
- b) può essere causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;
- c) è elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato collegata alla performance individuale.

3.11. Verifiche

La verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al PTPC è effettuata dal RPCT, che si avvale a tal fine dei Responsabili di Area e dei referenti. Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la sua asseverazione.

3.12. Dati

Il Comune pubblica, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, le formazioni, dati e documenti per cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs n.33/2013. L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'Allegato n.3. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai responsabili della pubblicazione, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: <ul style="list-style-type: none"> a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

La normativa vigente sulla trasparenza, inclusa quella prevista dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012), è applicata anche alle società partecipate, controllate o vigilate dall'Ente.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza è garantito il rispetto della normativa sulla riservatezza.

3.11. Usabilità e comprensibilità dei dati

- ✓ Gli uffici curano la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
- ✓ In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

3.12. Controllo e monitoraggio

Alla corretta attuazione di quanto prescritto nella presente sezione concorrono il RPCT, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i Responsabili di Area.

In particolare, il RPCT svolge il controllo sull'attuazione del PTPC e le iniziative connesse, riferendo al Sindaco e al NV su eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine, il RPCT evidenzia e informa delle eventuali difformità, incongruenze o carenze riscontrate i responsabili della pubblicazione, i quali provvedono entro 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT dà comunicazione al NV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo di valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del RPCT, il quale fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

3.13. Principali informazioni oggetto di pubblicazione

All'interno del sito istituzionale, nell'apposita sezione, sono pubblicati e mantenuti aggiornati con tempestività i dati di cui all'Allegato 4.

I responsabili della pubblicazione sono tenuti, in particolare, a curare i seguenti adempimenti, eventualmente ulteriori rispetto alle prescrizioni di legge:

a) La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi

L'Amministrazione comunale pubblica ed aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di Area, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del D.Lgs.n.33/2013;
- 2) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 4) bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

A seguito dell'esplicita abrogazione della lett. a), co. 1, dell'art. 23, del D.Lgs.n.33/2013 operata dal D.Lgs.n. 97/2016, è venuto meno l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni o concessioni. Su tali provvedimenti è comunque possibile esercitare il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, in cui sono indicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.

Sempre nel rispetto della predetta normativa sono, altresì, pubblicate integralmente tutte le ordinanze emanate dagli organi dell'ente.

b) La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico e dei titolari di posizione organizzativa

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sono pubblicate, a cura del responsabile della trasparenza, alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- 1) l'atto di nomina o di proclamazione;

2) il curriculum;

3) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

4) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

5) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Ai sensi del nuovo comma 1-quinquies dell'art. 14, D.Lgs.n.33/2013, gli stessi obblighi si applicano ai titolari di posizione organizzativa a cui sono attribuite funzioni dirigenziali.

c) La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1) Sono oggetto di pubblicazione gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

2) La pubblicazione ai sensi del precedente numero 1) costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3) È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui alla presente lettera c), qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

d) La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, D.Lgs.n.33/2013 include, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

1) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

2) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

3) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

4) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

5) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

6) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

e) La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli obblighi di pubblicità sono ora contenuti nell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016, a cui si rinvia integralmente.

Dal combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 32, comma 2, del predetto decreto si evince che la determinazione a contrattare, costituendo atto di programmazione, va pubblicata per tutte le procedure di affidamento.

Quali misure minime di trasparenza, all'interno nella determinazione a contrattare, nel contratto e in tutti gli ulteriori atti connessi all'appalto (atto di proroga, di rinnovo, di variante, ecc.), dovranno essere indicati:

- presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione;

- oggetto e natura dell'appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza);

- procedura di scelta del contraente e relativi riferimenti normativi (aperta/ristretta/competitiva con negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);

- importo dell'appalto, con specificazione anche dei costi derivanti dal ciclo di vita dell'appalto (ad es. per materiali connessi all'utilizzo e/o per manutenzioni);

- termini temporali dell'appalto: durata dell'esigenza da soddisfare con l'appalto (permanente/una tantum), durata prevista dell'appalto, se disponibili, decorrenza e termine dell'appalto;

- RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione e commissione di collaudo;

- CIG e (se presente) CUP.

Per quanto riguarda i dati oggetto di pubblicazione, oltre a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016, dovranno essere indicati:

- presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione;
- fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto (indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga del contratto/rinnovo del contratto ecc./risoluzione) nonché motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d'urgenza;
- indicazione dell'operatore economico affidatario del medesimo appalto immediatamente precedente a quello oggetto della procedura di selezione;
- RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione e commissione di collaudo;
- CIG e (se presente) CUP;
- resoconto economico e gestionale dell'appalto, incluso l'ammontare delle fatture liquidate all'appaltatore.

I verbali di gara, valutate le problematiche legate a profili di riservatezza che potrebbero derivarne, sono pubblicati solo in forma di elenco, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al provvedimento di aggiudicazione devono essere inseriti nella relativa sezione "Bandi di gara e contratti" e collegati tramite link alla sezione "Provvedimenti" di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

f) La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. il curriculum vitae;
- c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Amministrazione pubblica e mantiene aggiornato sul sito istituzionale l'elenco dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico

g) La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

E' oggetto di pubblicazione l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti comunali, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

h) La pubblicazione dei dati relativi agli immobili

Sono oggetto di pubblicazione le informazioni identificative degli immobili detenuti o posseduti, a prescindere da eventuali canoni locativi o di affitto.

3.14. Conservazione ed archiviazione dei dati

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nazionale ed interna, è garantita per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge e, in particolare, dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del D.Lgs.n.33/2013. Decorso detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto.

3.15. Modalità delle comunicazioni

Il mezzo impiegato per la corrispondenza tra gli uffici è, di norma, la posta elettronica interna; per la

corrispondenza con le altre pubbliche amministrazioni è impiegata la Posta Elettronica Certificata. Il Comune rende noti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e i contatti degli uffici e dei responsabili nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Sezione 4 - Sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

4. 1. Contesto esterno

In base alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, le misure devono essere calibrate sul contesto esterno ed interno.

Il contesto esterno si snoda in due parti.

Ambito regionale e metropolitano

La Liguria è risultata, anche per il 2016, una regione caratterizzata da una maggiore pervasività della 'Ndrangheta rispetto alle altre similari organizzazioni criminali. Infatti, dai riscontri investigativi, le attività della 'Ndrangheta (svolte da soggetti di 2^a e 3^a generazione) risultano superiori e più incisive rispetto a quelle dei clan camorristici e dei sodalizi di Cosa nostra. Grazie alle consolidate capacità dimostrate, questa organizzazione mafiosa ha interagito con le altre realtà criminali di spessore presenti sul territorio, riuscendo ad infiltrare i gangli vitali dell'imprenditoria e della politica, settori ritenuti chiave per gli interessi strategici della medesima.

L'inserimento delle attività criminali della 'Ndrangheta nella regione è stato favorito anche dalla posizione geografica che garantisce buoni collegamenti via terra, verso la confinante Francia e il nord Europa, e via mare sulle rotte intercontinentali, grazie alla presenza dei suoi rinomati porti.

La facilità degli spostamenti ha così permesso agli appartenenti alla 'ndrangheta di stabilirsi nella vicina Costa Azzurra e nel confinante principato di Monaco, Paesi dove i latitanti hanno trovato asilo e supporto logistico. Le predette favorevoli condizioni hanno permesso all'organizzazione criminale di avere, nel corso degli anni, una presenza interessata ed orientata più alla conquista dei mercati per la gestione dei traffici illeciti (senza usare la forza per imporsi) che all'immediato controllo del territorio. Nel settore di ponente ha tentato di condizionare, a proprio favore, le amministrazioni locali, evidenziando così la mutazione genetica dell'organizzazione che, pur mantenendo gli originari meccanismi di funzionamento

interno, si è adattata al nuovo teatro operativo. Tale cambiamento gli ha permesso di acquisire quella flessibilità necessaria a riadattarsi in aree diverse da quelle di origine.

Le indagini svolte hanno evidenziato come questa regione sia interessata da stabili presenze di sodalizi mafiosi, articolati sul territorio, collegati alla matrice originaria e protesi all'infiltrazione del tessuto economico al fine di controllare le attività produttive e di condizionare gli appalti della pubblica amministrazione in favore di gruppi criminali o

di imprese controllate dai medesimi.

Come accennato, nonostante la presenza attiva di nuclei familiari riconducibili a Cosa nostra ed alla Camorra, in Liguria, la 'Ndrangheta, rappresenta l'organizzazione più incisiva a livello criminale. I suoi interessi si sono progressivamente ampliati spaziando dal traffico internazionale di stupefacenti, agli appalti pubblici, all'edilizia, allo smaltimento dei rifiuti, al movimento terra, al terziario e all'acquisizione di beni immobili usati per reinvestire i proventi illeciti.

Questo fenomeno, ha dato origine ad almeno quattro strutture operative denominate "*locali*" (a Ventimiglia (IM), Sarzana (SP), Lavagna (GE) e Genova). Le stesse operano nell'ambito della macroarea criminale denominata "*Liguria*" (area estesa fino al basso Piemonte³), sono dotate di autogoverno e risultano essere punti di sintesi strategico-operativa per le dinamiche mafiose dei vari gruppi.

Esistono, inoltre, altri due organismi criminali conosciuti come la "*Camera di controllo*" e la "*Camera di transito*" (o di "*compensazione*") che si trovano nella città di Ventimiglia. La presenza di questi organismi dimostra come l'area geografica in riferimento sia considerata, dalla 'Ndrangheta, di rilevante importanza. In particolare, le due camere fungono rispettivamente da coordinamento per le *locali liguri* (che rispondono direttamente al Crimine di Reggio Calabria) e da raccordo nei rapporti con le altre articolazioni della Costa Azzurra.

Anche Genova e la Riviera di Levante sono state interessate dalla criminalità calabrese che si è affermata nel tempo in alcuni settori produttivi come la ristorazione, il commercio, il settore immobiliare (pubblico e privato), il movimento terra, il traffico di stupefacenti, l'estorsione, l'usura e il riciclaggio.

In ordine agli altri macrofenomeni criminali (Cosa nostra e Camorra) non risultano esserci, allo stato, gruppi organizzati e stabilmente strutturati sul territorio ligure. Al contrario, ci sono, invece, solo singole proiezioni extraregionali di "*famiglie*" o "*clan*" che si sono insediate per reinvestire i proventi illeciti in attività economiche legali o per intercettare i canali di approvvigionamento del narcotraffico.

In particolare, nel capoluogo di regione è storicamente accertata, anche da sentenze giudiziarie, la presenza di esponenti riconducibili a famiglie di Cosa nostra attive nei settori dell'usura, del recupero crediti, degli stupefacenti e del gioco d'azzardo.

La criminalità organizzata campana, al contrario, è attiva nella provincia di Genova, dove si segnalano elementi riconducibili ai clan di Ercolano (NA) e alcuni referenti dei clan di Torre Annunziata (NA).

Gli scali marittimi liguri e principalmente quello del capoluogo, in virtù anche delle numerose linee commerciali che li collegano con i principali porti cinesi, del medio oriente e del nord Africa, rappresentano punti d'approdo strategici per i "carichi criminali" provenienti dalle rotte transoceaniche. Gli stessi, sono utilizzati dalle organizzazioni criminali per i loro traffici illeciti come quello delle merci di contrabbando, tra cui i t.l.e., dei manufatti recanti marchi di fabbrica contraffatti e degli stupefacenti. L'utilizzo dei porti di Genova e Vado Ligure, da parte della 'Ndrangheta, sembra in aumento sia per ragioni meramente logistiche (consentono una maggiore rapidità nelle risultanze investigative, tra le quali "Crimine" del 2010, "Maglio" e "Maglio 3" del 2011, "La Svolta" del 2012, nonché le più recenti "I conti di Lavagna¹" e "Alchemia²" del 2016, smistamento dei narcotici) che, verosimilmente, per una minor incisività dei controlli rispetto ad altri approdi, come ad esempio quello di Gioia Tauro (RC).

Inoltre, le organizzazioni criminali, talvolta anche transnazionali, ben strutturate e ad etnia mista, composte da cittadini italiani ed extracomunitari prevalentemente di origine sudamericana (in particolare dominicani, colombiani, peruviani ed ecuadoriani),

sono in grado di introdurre sul mercato del nord Italia ingenti quantitativi di sostanza stupefacente acquisiti direttamente nei paesi latini di produzione grazie ai contatti *in loco* e ai collegamenti marittimi degli scali liguri.

La criminalità di matrice etnica, radicata nel territorio ligure, non risulta organizzata attraverso rigide strutture associative ma, piuttosto, attraverso gruppi che perseguono scopi comuni in diversi settori criminali.

Gli **albanesi** risultano coinvolti nel traffico degli stupefacenti, nella detenzione di armi illegali e nello sfruttamento della prostituzione nonché dediti ai delitti contro la persona e il patrimonio. Queste organizzazioni, in alcuni contesti, come quello imperiese, operano anche in collaborazione con la 'ndrangheta.

Un'ulteriore distinzione va fatta per i fenomeni delinquenziali provenienti dall'Africa che si distinguono in quello **nigeriano** (impegnato soprattutto nella tratta e nella conseguente riduzione in schiavitù di esseri umani attraverso lo sfruttamento della prostituzione), quello **senegalese** (operante nel settore degli stupefacenti e del commercio di prodotti contraffatti) e quello **maghrebino** (dedito al traffico degli stupefacenti, ai reati predatori e contro la persona).

La criminalità **cinese** si è evidenziata, invece, per il contrabbando, per la contraffazione dei marchi e per lo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali.

Per quanto riguarda la devianza di soggetti nomadi, si segnalano gruppi provenienti dal basso Piemonte dediti alla commissione di furti in abitazioni e truffe ai danni di anziani.

Inoltre, si continua a registrare, in alcune zone di Genova, la perdurante e pericolosa attività delle cc.dd. **pandillas sudamericane** che, nonostante la giovane età degli appartenenti, si sono dimostrate particolarmente inclini alla violenza, principalmente nei confronti degli affiliati ai gruppi rivali e delle vittime di furti e rapine.

Ambito metropolitano

Anche nella provincia di Genova, la presenza di esponenti delle cosche storiche calabresi, come quella dei "Gangemi"⁷ di Reggio Calabria, è rilevante. Tra le altre si annoverano le famiglie dei "Macri" originari di Mammola (RC), dei "Mamone" della Piana di Gioia Tauro, dei "Romeo" di Roghudi (RC), dei "Mammoliti" di Oppido Mamertina (RC) e dei "Santaiti-Gioffrè" di Seminara (RC).

In ordine a Cosa nostra, nel capoluogo è storicamente accertata, anche sul piano giudiziario, la presenza di numerosi soggetti riconducibili alle famiglie siciliane "Emmanuello" e "Fiandaca" di Gela (CL) attivi nei settori dell'usura, del recupero crediti, del traffico di stupefacenti e del gioco d'azzardo.

Nell'area provinciale sono operativi alcuni sodalizi camorristici provenienti dalla provincia di Napoli (i clan "Gallo" e "Gionta" di Torre Annunziata e gli "Ascione" di Ercolano) che risultano maggiormente interessati al traffico degli stupefacenti.

Le indagini, concluse nell'anno in esame, oltre a rimarcare l'operatività delle famiglie camorristiche che da decenni sono ormai stanziate in Liguria, hanno evidenziato anche la presenza di personaggi pronti ad aiutare i sodalizi criminali nella realizzazione dei propri obiettivi. La predetta operatività si evidenzia attraverso la sinergia tra pregiudicati originari di aree diverse, non riscontrandosi, nella generalità dei casi, quella rigida ripartizione tra clan della stessa zona di origine. Al riguardo, l'operazione "Jackpot", condotta dalla Guardia di Finanza il 13 ottobre 2016, ha messo in luce l'esistenza di un sodalizio trasversale, particolarmente attivo nel settore del gioco illegale on line. Tra i quarantuno soggetti indagati, sono stati censiti anche personaggi provenienti dalla Campania, dalla Calabria e dalla Sicilia.

Il **porto di Genova**, oltre ad essere un centro di grande e antica tradizione, è anche uno scalo di rilievo per il turismo e per il commercio. Pertanto, questa connotazione lo rende un punto strategico per il traffico internazionale degli stupefacenti, risultando uno dei luoghi preferiti dalla 'Ndrangheta per l'importazione della droga nel territorio italiano. Al fine di agevolare i propri traffici delittuosi, l'organizzazione mafiosa si avvale delle accertate presenze, negli spazi doganali, di soggetti collusi in grado di fornire supporto nelle fasi di transito e sdoganamento dei container. Il porto è funzionale anche per gli altri tipi di traffici illeciti tra i quali, l'importazione della merce di contrabbando (tra cui t.i.e.) e dei manufatti con marchi di fabbrica contraffatti. A questi si deve aggiungere anche la circolazione dei rifiuti pericolosi.

Nell'anno 2016 la provincia di Genova si è collocata al primo posto, in ambito regionale, sia per il quantitativo di sostanze stupefacenti complessivamente intercettate (931,76 kg., di cui 3,04 di eroina, 22,66 di cocaina, 766,90 di hashish e 138,70 di marijuana) che per l'elevato numero delle persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per violazione delle leggi in materia (in totale 693, delle quali 317 italiane e 376 straniere).

Nel capoluogo e in provincia operano anche organizzazioni criminali di matrice straniera. Le attività investigative hanno dimostrato contatti tra le organizzazioni riminali nazionali e quelle straniere (**albanese, rumena, sudamericana, cinese, magrebina** e dell'**area sub-sahariana**). Le indagini hanno evidenziato che la collaborazione tra queste è per lo più inquadrabile in una sorta di mutuo soccorso finalizzato all'approvvigionamento della droga, delle armi e della manovalanza per altre attività illecite.

Ambito del Comune di Arenzano

La situazione socio –economica del territorio arenzanese.

Lo scenario di riferimento del Comune di Arenzano è come di seguito specificato:

Popolazione (rilevazione al 31/12/2018):

	2015	2016	2017	2018
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12	11.519	11.478	11.478	11.416
- DI CUI POPOLAZIONE STRANIERA	359	399	415	412
NATI NELL'ANNO	73	59	59	54
DECEDUTI NELL'ANNO	159	141	146	145
IMMIGRATI	382	392	395	351
EMIGRATI	377	351	308	322
POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' ISTAT:				
- POPOLAZIONE IN ETA' PRESCOLARE (0-6 ANNI)	585	577	554	519
- POPOLAZIONE IN ETA' SCUOLA DELL'OBBLIGO (7-14 ANNI)	749	730	746	755
- POPOLAZIONE IN FORZA LAVORO (15-29 ANNI)	1.424	1.437	1.450	1.453
- POPOLAZIONE IN ETA' ADULTA (30-65 ANNI)	5.491	5.419	5.386	5.332
- POPOLAZIONE IN ETA' SENILE (OLTRE 65 ANNI)	3.270	3.315	3.342	3.357
POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' STAKEHOLDERS				
- PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)	313	298	291	259
- UTENZA SCOLASTICA (4-13 ANNI)	929	917	913	912
- MINORI (0-18 ANNI)	1.694	1.669	1.666	1.636
- GIOVANI (15-25 ANNI)	1.053	1.049	1.049	1.053

BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 10 ANNI	464
BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 11 E 14 ANNI	378
BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 0 E 3 ANNI	259
POPOLAZIONE MAGGIORI DI 18 ANNI	9.780
POPOLAZIONE MAGGIORI DI 65 ANNI	3.357
ADULTI DI ETA' COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	6.423
NUCLEI FAMILIARI	5.604

Economia Insediata

Il Comune di Arenzano, anche se sempre più attratto nell'orbita metropolitana di Genova, è centro residenziale la cui economia è principalmente basata sulle attività turistiche, e sul settore dei servizi ad esse correlato, quali attività commerciali, pubblici esercizi e artigianato.

Le tipiche attività legate al turismo quali stabilimenti balneari, alberghi, agenzie immobiliari, ma anche esercizi di commercio al dettaglio, attività artigianali, diving center realizzano gran parte del proprio fatturato nel periodo compreso tra maggio e settembre.

Anche l'attività portuale, posta all'estremità orientale di Arenzano è legata soprattutto alla natura turistica della città.

Pur non caratterizzandosi per i propri insediamenti produttivi Arenzano presenta un'area industriale in cui sono dislocate molte attività artigianali, di magazzinaggio e alcuni insediamenti industriali di medie dimensioni, in fase di forte ridimensionamento, chiusura.

Si tratta della zona del PIP (Piano Industriale Produttivo), situata a ovest della città, ai confini con il Comune di Cogoleto, nelle vicinanze del torrente Lerone.

Occorre inoltre segnalare la presenza di attività legate alla pesca e all'agricoltura, queste ultime condotte da piccole imprese a conduzione familiare nell'entroterra arenzanese.

Al fine di fotografare sinteticamente le attività economiche presenti sul territorio arenzanese si riporta la suddivisione per categorie, delle attività medesime (soggette a registrazione o controllo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive) al 31/12/2017

Commercio al dettaglio:

Attività produttive

- Esercizi di vicinato di commercio al dettaglio n. 222 di cui n. 53 del settore alimentare;
- N. 13 strutture di vendita di cui n. 5 supermercati e una Grande struttura di vendita (centro commerciale)
- Commercio sui aree pubbliche: n. 90 operatori con posteggio sul mercato settimanale, n. 27 ambulanti per il commercio in forma itinerante e n. 160 titolari di concessioni decennali per le cinque fiere del comune di Arenzano;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: n. 109 di cui n. 53 ristoranti;
- Attività ricettive: n. 11 alberghi e n. 12 attività extralberghiere compresi i bed & breakfast
- Agriturismi: n. 2 strutture Stabilimenti balneari: n. 12
- Diving Center: n. 2
- Spettacoli viaggianti: n. 11 operatori con licenza rilasciata dal Comune di Arenzano e la presenza da novembre a fine gennaio del Luna Park invernale in cui sono presenti 6 operatori con tredici attrazioni.
- Agenzie immobiliari: n. 11
- Attività industriali e artigianali : circa n. 115 attività di cui n. 30 alimentari (focaccerie, pizzerie, gelaterie d'asporto, kebab) e n. 40 tra acconciatori ed estetisti
- Distributori di carburante: n. 3
- Noleggio con conducente, taxi e rimesse n. 10

4.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 14/12/2018 e, con la successiva deliberazione n. 265 in data 31/12/2018.

La struttura è ripartita in n. 10 Aree. Ciascuna Area/Settore è organizzata in Uffici. Al vertice di ciascuna Area è posto un responsabile di area, titolare di posizione organizzativa. E' stata, inoltre, istituito l'Ufficio di supporto (Staff) agli organi di direzione politica ed all'Ufficio del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, costituito

da n. 1 dipendente di ruolo dell'Ente, per la gestione del Servizio Organi Istituzionali e dei procedimenti legati ad Anticorruzione Trasparenza e della Segreteria del Sindaco, con responsabilità gestionale dei budget assegnati al Segretario Generale

La dotazione organica effettiva prevede:

- un segretario generale;
- n. 88 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 10.

Nel 2018 nessun dipendente è stato sottoposto a procedimento penale e nessuna indagine è stata avviata verso l'Amministrazione

4.3. Mappatura dei processi

Sulla base dell'analisi dei contesti (interno ed esterno) , si deve passare alla mappatura dei processi . L'aggiornamento non incide in modo sostanziale sulle modalità di elaborazione dei piani degli enti locali, in quanto, come già previsto dal PNA del 2016, le modalità di valutazione del rischio, che effettivamente si verificano fenomeni di corruzione, rimangono ferme all'impostazione elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 (PNA 2016, deliberazione n. 831/2016 pag. 5).

L'ANAC, con determinazione n. 12 del 2017, ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione.

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo ente.

Come indicato dall'aggiornamento del PNA 2015, la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. L'analisi realizzata con il necessario livello di approfondimento, è in grado di fare emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo: della spesa (efficienza allocativa o finanziaria)

- della produttività (efficienza tecnica)
- della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti)
- della governance

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi, che concorre all'efficienza sotto i diversi profili in precedenza indicati, è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Nel presente Piano i Responsabili di Area, con la supervisione del RPTC, hanno realizzato la mappatura di tutti i processi con adeguato livello di approfondimento, quale condizione necessaria per garantire la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

La mappatura, che ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi, contiene:

- l'elenco dei macroprocessi e dei processi (Allegati 1 e 2)

- la **descrizione e rappresentazione dettagliata** di ciascun processo (**Allegato 1**), con la finalità di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, anche con rinvio alle schede di PDO/Piano della performance, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono:

- l'indicazione dell'origine del processo (input);
- l'indicazione del risultato atteso (output);
- le fasi
- la sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato
- i tempi
- i vincoli

- le risorse
- le interrelazioni tra i processi.

La mappatura completa dei **processi di governo** e dei **processi operativi** dell'ente è riportata nell'**Allegato 2** al presente Piano mentre nell'**Allegato 1** è riportata l'elenco dei macroprocessi.

4.4. Gestione del rischio

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E :

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA F

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G

Incarichi e nomine

AREA H

Affari legali e contenzioso

AREA I

Smaltimento dei rifiuti

AREA L

Pianificazione urbanistica

AREA M

Controllo circolazione stradale

AREA N

Attività funebri e cimiteriali

AREA O

Accesso e Trasparenza

AREA P

Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

AREA Q

Progettazione

AREA R

Interventi di somma urgenza

AREA S

Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

AREA T

Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

AREA U

Società partecipate

AREA V

Titoli abilitativi edilizi

AREA Z

Amministratori

Area di rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso
I) Smaltimento dei rifiuti
L) Pianificazione urbanistica
M) Controllo circolazione stradale
N) Attività funebri e cimiteriali
O) Accesso e Trasparenza
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Q) Progettazione
R) Interventi di somma urgenza
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
Tutte le aree di rischio
U) Società partecipate
V) Titoli abilitativi edilizi
Z) Amministratori

4.5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una **sostanziale sottovalutazione del rischio**.

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un **principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo**, piuttosto che quantitativo.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) l'**impatto** che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:

a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità:

MOLTO BASSO/ BASSO/ MEDIO ALTO/ ALTISSIMO

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

La metodologia appena descritta è stata applicata, ai fini della misurazione del rischio di corruzione, tanto all'analisi del contesto esterno dell'Ente, che all'analisi del contesto interno.

4.6. Valutazione del rischio

l'analisi del rischio ha quale obiettivo quello di comprendere, in modo approfondito, gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa, dato che si provvede a stimare le probabilità che realmente si verifichino fatti di corruzione (probabilità) e si soppesano le nefaste conseguenze che ciò produrrebbe ai danni dell'ente (impatto).

Al termine, è calcolato il "livello di esposizione al rischio" moltiplicando tra loro i valori di probabilità e di impatto.

E' l'Allegato 5 del PNA 2013 che suggerisce i criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. A tal proposito, si rammenta che l'ANAC, nella determinazione n. 12/2015 (pag. 20), ha registrato come gran parte delle amministrazioni abbia "applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA".

L'Autorità ha precisato che, con riferimento alla valutazione del livello di esposizione al rischio, le indicazioni del PNA 2013 non fossero strettamente vincolanti, "potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine".

4.7. Indicazione eventi rischiosi

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione,

con l'obiettivo di considerare - in astratto - **tutti** i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestione. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive» compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Come indicato nel PNA 2015, per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente – laddove esistenti - le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).

A seguito dell'analisi organizzativa e gestionale dell'ente sono stati individuati i seguenti **possibili eventi rischiosi** che risultano espressamente indicati nell'allegato n. 2, nella parte relativa alla identificazione del rischio.

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutti gli eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati.

4.8. Analisi del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione, con l'obiettivo di considerare - in astratto - **tutti** i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive» compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Come indicato nel PNA 2015, per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente – laddove esistenti - le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).

A seguito dell'analisi organizzativa e gestionale dell'ente sono stati individuati i seguenti **possibili eventi rischiosi** che risultano espressamente indicati nell'allegato n. 2, nella parte relativa alla identificazione del rischio.

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutti gli eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando il sottoelencato catalogo contenente l'elenco di alcune categorie di comportamento a rischio di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi. E' il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità" considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal secondo comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia.

L'analisi in esame consente di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

A seguito dell'analisi organizzativa e gestionale dell'ente sono state individuate **le categorie di eventi rischiosi** che risultano espressamente indicati nell'**Allegato n. 2**, nella parte relativa alla identificazione del rischio.

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutte **le categorie di eventi rischiosi** collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando, a titolo di esempio le seguenti principali cause, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

4.9. Ponderazione del rischio

E' fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

Si rinvia all'**Allegato 3** per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza.

Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento. Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- ✓ livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- ✓ obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Sezione 5 - Approvazione, adeguamento del piano e disposizioni transitorie e finali

5.1. Approvazione e adeguamento del Piano

Il presente piano, di cui fa parte integrante ed essenziale il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arenzano (Allegato n.4), è approvato dalla Giunta comunale su proposta del RPCT e trova applicazione fino alla sua revisione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base del monitoraggio della sua applicazione ed osservanza introducendo le modifiche e gli aggiornamenti che si rendano necessari.

Il RPCT provvede a relazionare la Giunta ogni anno entro il termine per la revisione del piano circa la sua attuazione.

Il Sindaco informa il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, dell'avvenuta approvazione del piano illustrandone i contenuti.

5.2. Disposizioni transitorie e finali

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla L. n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e al D.Lgs.n.39/2013.

Copia del presente piano è consegnata a ciascun dipendente appena assunto, anche con contratti flessibili. Il responsabile della prevenzione della corruzione comunica, anche tramite posta elettronica, gli aggiornamenti del Piano ai referenti per la massima diffusione al, disponendo, se ritenuto opportuno e ove possibile, incontri formativi e/o di approfondimento.

Copia del presente piano è inviata, tramite posta elettronica, dal RPCT a tutti i dipendenti dell'Ente; ai dipendenti non muniti di indirizzo di posta istituzionale è consegnata copia cartacea.